



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 13394

Delibera n. 1472/2023

Il Consiglio nella seduta del 14.11.2023, composto come da verbale in pari data;

udito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamata la delibera consiliare n. 1258 del 10/10/2023 di esito di interpello per l'applicazione in via temporanea, non esclusiva alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti di n. 1 Vice Presidente e n. 1 Giudice** bandito con delibera n. 1028 del 25/07/2023, il quale veniva dichiarato **deserto** per assenza di domande di partecipazione e veniva revocata la proroga dell'applicazione del dott. **Egisto De LULLO** a far data dal 23/10/2023;

rilevato che il candidato dott. **DE LULLO Egisto**, ai sensi della risoluzione n. 07/2015, non è stato ammesso alle valutazioni del citato bando per aver depositato un numero complessivo di sentenze oltre il termine dei 30 giorni in misura pari o superiore al 70% di quelle totali;

vista la nota, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 13394 del 19/10/2023, con la quale il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti**, dott. Massimo Lasalvia, ha chiesto il riesame del provvedimento di revoca e di esclusione dal bando in oggetto, considerata la grave carenza di organico della Corte ed il fatto che il dott. De Lullo risulta l'unico giudice ad aver manifestato la propria disponibilità all'applicazione temporanea alla sede di Rieti, e che pertanto, solo con tale apporto si potrebbe procedere alla regolare, seppur temporanea, composizione dei Collegi;

considerato che la totale assenza di figure apicali all'interno della Corte (ad esclusione del solo Presidente della stessa), rende l'applicazione del VPS De Lullo indispensabile ad assicurare la regolare costituzione dei collegi e, pertanto, appare opportuno derogare **in via del tutto eccezionale**, alla non ammissibilità del candidato all'interpello per applicazioni per il mancato rispetto dei tempi di deposito delle sentenze;

considerato che, a seguito dell'ammissione al richiamato bando, il VPS De Lullo risulta l'unico candidato partecipante per il posto in tale carica e che, pertanto, deve essere applicato;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la risoluzione consiliare n. 7 del 13/10/2015 e successivi emendamenti;

DELIBERA

- **di annullare** la delibera n. 1258/2023 nella parte in cui non ammette alla valutazione il VPS Egisto DE LULLO;
- **di applicare**, in via eccezionale e per quanto in motivazione, come Vicepresidente alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti, con decorrenza dal 20 novembre 2023**, il Vice Presidente dott. **Egisto DE LULLO**, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata.

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti**, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE

Firmatario1